



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 27 febbraio 2012
Uff.-Prot.n° UL/BF/3430/84/F7/PE
Oggetto: Consegna a domicilio dei farmaci

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Federfarma, in relazione allo sviluppo di numerose iniziative sul territorio concernenti la consegna a domicilio dei farmaci anche da parte di società commerciali, intende fornire alle organizzazioni in indirizzo le opportune indicazioni al fine di consentire alle farmacie di svolgere il servizio di consegna a domicilio dei farmaci in conformità alla legge e al Codice deontologico.

PRECEDENTI:

Circolare Federfarma n.275 del 28/6/2004

Federfarma, in relazione allo sviluppo di numerose iniziative sul territorio concernenti la consegna a domicilio dei farmaci anche da parte di società commerciali, tra le quali FAR EXPRESS, intende fornire alle organizzazioni in indirizzo le opportune indicazioni, al fine di consentire alle farmacie di svolgere il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, nel rispetto della legge e del Codice deontologico.

Preliminarmente, occorre precisare che il servizio di consegna a domicilio dei farmaci deve essere distinto dal servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a carico del servizio sanitario, previsto dal D.lgs. 153/2009 sui nuovi servizi in farmacia che le farmacie potranno attivare, quando sarà completato il quadro normativo (Convenzione farmaceutica nazionale e accordi attuativi regionali).

Invece, la consegna a domicilio dei farmaci rappresenta uno dei molteplici servizi attivati ormai da numerosi anni in favore della cittadinanza da parte delle Associazioni provinciali o dalle singole farmacie ad integrazione dell'attività istituzionale di assistenza farmaceutica, di norma mediante accordi sottoscritti tra associazioni di farmacisti, autorità sanitarie competenti e associazioni di volontariato, per lo più a vantaggio di soggetti fragili, in determinate ore della giornata.

Dal punto di vista legale, è bene rammentare che, a seguito di un ormai datato contenzioso intercorso tra la Federazione degli Ordini dei farmacisti e l'Antitrust, sfociato in una sentenza del Consiglio di Stato, furono rimossi i divieti, presenti nel Codice deontologico dei farmacisti, alla consegna a domicilio dei farmaci.

Attualmente, pertanto, sono possibili le seguenti ipotesi, del tutto legittime:

- a) le singole farmacie offrono spontaneamente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci ai clienti che le contattano;
- b) le farmacie effettuano il servizio a seguito di un accordo stipulato tra la propria associazione di categoria, il soggetto incaricato del trasporto e della consegna, ed eventualmente Comune e/o ASL di competenza;



- c) soggetti privati si propongono spontaneamente di effettuare il servizio di consegna a domicilio di farmaci.

Sebbene l'iniziativa da parte di una singola farmacia o di una società commerciale sia legittima, la Federfarma, ormai da numerosi anni, ha consigliato alle organizzazioni territoriali di farsi soggetti promotori di accordi o convenzioni con soggetti idonei ad effettuare il servizio, aventi ad oggetto la consegna a domicilio dei farmaci, ed eventualmente con le istituzioni competenti coinvolgendo tutte le farmacie di un determinato territorio. Solo in questo modo infatti il servizio può essere svolto efficientemente a vantaggio di tutti cittadini, evitando al contempo fughe in avanti di alcune farmacie che possono eventualmente commettere illeciti deontologici mediante accaparramento di ricette.

Pertanto, la sottoscrizione di un accordo che coinvolga tutte le farmacie e stabilisca le modalità di funzionamento del servizio è finalizzato anche a rispettare il diritto di libera scelta della farmacia di cui all'art. 15 della legge n.475/1968.

In ogni caso, nell'organizzazione e nell'espletamento del servizio è necessario rispettare la normativa di seguito indicata.

1. Art.122 del TULS e gli "Indirizzi di natura professionale concernenti la consegna a domicilio di medicinali da parte del farmacista"

L' art. 122 del TULS, dispone che *"la vendita al pubblico dei medicinali a forma o dose di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima"*.

In riferimento a tale norma, La FOFI, con propria Circolare n. 6474 del 21 giugno 2004, successivamente alla abolizione nel Codice deontologico dei divieti censurati a suo tempo dal Consiglio di Stato, ha diramato gli *"Indirizzi di natura professionale"* ai sensi dell' art. 1 comma 1, lett. E del Codice Deontologico, proprio sulla consegna a domicilio dei farmaci da parte del farmacista.

Con tali indirizzi, è stato espressamente ribadito quanto segue.

"La "spedizione" della ricetta e la "vendita" del medicinale avvengano comunque da parte del farmacista e nella farmacia. Resta quindi esclusa, salvo che non ricorra uno "stato di necessità", la possibilità per il farmacista di consegnare medicinali prima che gli sia stata presentata in farmacia la prescritta ricetta medica "in originale".

Tuttavia, quanto sopra evidenziato non preclude la possibilità di procedere alla *"consegna a domicilio"* di medicinali da parte del farmacista, purché detta *"consegna"* sia effettuata soltanto **dopo** che, nella farmacia sia avvenuta la *"spedizione"* della ricetta (ove prescritta), e ciò in quanto il farmacista deve assicurare il proprio intervento professionale attraverso il controllo del medicinale (nel caso delle specialità medicinali, naturalmente, tale controllo sarà di natura esclusivamente formale) ed il controllo della regolarità della prescrizione (nel caso di medicinale soggetto all'obbligo di ricetta medica).

La richiesta di *"consegna a domicilio"* di farmaci può provenire anche via telefono o via e-mail ma, se il medicinale è assoggettato a prescrizione medica, la ricetta deve arrivare, in originale, in farmacia prima che ne esca il farmaco; a tal fine è irrilevante il soggetto che provvede a far pervenire la ricetta in farmacia; tuttavia, non è consentito far uscire il farmaco sulla base di una ricetta pervenuta via fax o via e-mail.



Nulla vieta che il servizio di “consegna a domicilio” sia svolto dietro il pagamento di un corrispettivo per il servizio stesso, naturalmente nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali.

Nell'ipotesi in cui il servizio di “consegna a domicilio” sia svolto dalla farmacia, il titolare o direttore ha la piena responsabilità per la corretta conservazione dei medicinali anche relativamente alla fase di trasporto al domicilio dell'acquirente”.

2. Divieto di “accaparramento di ricette” e leale concorrenza tra farmacie (art. 15 del Codice deontologico – art. 2598 codice civile)

L'art. 15 del Codice deontologico dei farmacisti posto nell'ambito del titolo IV “*rapporti con i medici veterinari ed altri sanitari*” stabilisce che “*Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere*”. Peraltro, l'accaparramento di ricette potrebbe configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, ultimo comma, del codice civile in base al quale commette atti di concorrenza sleale chiunque si avvale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Per accaparramento di ricette si intende ogni iniziativa diretta a far pervenire prescrizioni mediche di cittadini in una determinata farmacia, anche mediante la pubblicità in studi medici, senza rispettare la volontà del cittadino (cfr. punto 29 della Giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie - Anno 2007).

3. Il diritto di libera scelta del cittadino della farmacia (art. 15 della legge 475/1968)

L'art. 15 della legge 475/1968 stabilisce il diritto di libera scelta della farmacia da parte del cittadino.

Questa norma assume particolare rilevanza allorché il servizio di consegna a domicilio non è organizzato dalla farmacia alla quale l'utente si rivolge ma è proposto da una azienda autonoma. In tal caso, l'azienda non può imporre al cittadino di acquisire il farmaco presso una determinata farmacia ma deve consentirne, appunto, la libera scelta.

In mancanza di una scelta precisa del cittadino, l'organizzazione del servizio potrebbe ricalcare quanto previsto dal d.lgs. n. 153 del 2009 nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, nel quale è previsto che ciascuna farmacia effettui la consegna a domicilio a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede farmaceutica di propria pertinenza. In alternativa, si potrebbe applicare il criterio in base al quale chi effettua il servizio di consegna a domicilio deve servirsi della farmacia più vicina all'utente beneficiario del servizio stesso.

Tali criteri consentirebbero non solo di non svuotare di significato i principi fondamentali concernenti la programmazione delle farmacie sul territorio mediante la pianta organica ma anche di prevenire proprio l'eventuale illecito accaparramento di ricette.

4. Normativa fiscale

La farmacia certifica i corrispettivi incassati a titolo di prezzo dei farmaci dispensati, ovvero di ticket, in caso di spedizione di ricette in regime di SSN, mediante scontrino fiscale. Esso conterrà anche l'indicazione del codice fiscale del destinatario dei medicinali qualora gli incaricati del ritiro lo abbiano comunicato alla farmacia, anche in assenza dell'esibizione della tessera sanitaria.

Nel caso in cui il servizio sia organizzato da una società autonoma, il corrispettivo del servizio di consegna a domicilio è completamente estraneo al rapporto tra farmacia e cittadino.



coinvolgendo solamente quest'ultimo e il soggetto che lo effettua. Pertanto, tale corrispettivo (non detraibile) verrà certificato dalla società che effettua il servizio direttamente al cittadino mediante ricevuta fiscale o fattura.

Nel caso in cui sia la farmacia stessa a svolgere il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, il corrispettivo afferente tale servizio potrà essere certificato mediante lo stesso scontrino fiscale relativo ai farmaci, con annotazione separata e apposita dicitura ("servizio" o "consegna a domicilio", ecc.). L'aliquota IVA applicabile al servizio di consegna a domicilio, da chiunque sia effettuata, è quella del 20%.

5. La normativa sulla protezione dei dati personali (Privacy)

La consegna dei farmaci a domicilio deve essere effettuata in modo tale da non rivelare a persone non autorizzate informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli utenti.

Conseguentemente, come ha ricordato l'Autorità Garante della privacy, *"le prescrizioni mediche (...) devono essere consegnate solo al paziente o ritirate anche da persone diverse da questo, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa (Nota 22 ottobre 2008- Relazione presentata al Parlamento il 2 luglio 2009)".*

Per gli ordinativi dei farmaci OTC e da Banco, l'azienda può ricevere gli ordinativi mediante, ad esempio, un modulo in busta chiusa. In alternativa il cittadino può fare gli ordinativi contattando direttamente la farmacia che a sua volta si avvarrà dell'azienda per la consegna a domicilio dei farmaci.

In ogni caso, la farmacia dovrà consegnare i medicinali (e l'eventuale scontrino contenente la natura la quantità e la qualità dei farmaci) all'azienda contenuti in un involucro che non consenta di identificare il farmaco dispensato.

Rispetto del rapporto tra cittadino e medico

Si ritiene opportuno che il cittadino contatti preliminarmente il medico (piuttosto che il soggetto che organizza la consegna a domicilio) e solo successivamente, qualora il medico abbia deciso di prescrivere determinati farmaci, possa delegare il soggetto che organizza il servizio a ritirare la ricetta presso lo studio.

A tal proposito si ricorda nuovamente che il Garante della privacy ha consentito che le ricette siano ritirate anche da persone diverse dal paziente, **purché il ritiro venga effettuato sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa.**

In farmacia, invece, come noto, chiunque può consegnare una ricetta, non essendo necessario presentare la delega qualora la persona alla quale viene dispensato il farmaco sia diversa dal paziente intestatario della ricetta.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.